


#### LUCIO NARDIS

Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Í

Valido da: 14-02-2017 12.37.02 a: 14-02-2020 2.00.00



Settore SS04 Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **3131** 

21/09/2018

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA EX ART. 12 D.LGS. 152/06 E S.M.I. DELLA VARIANTE AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ ACQUASANTA - COLLEMAGGIO

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 marzo 2018, è stata disposta l'approvazione ex art. 174, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., del Bilancio di Previsione 2018/2020 con funzione autorizzatoria, e dei relativi allegati di cui all'Art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2018 è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione DUP triennio 2018/2020. Proposta di Consiglio Comunale. Modificazione e integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 7 febbraio 2018";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 giugno 2001 ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sul territorio sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. ha recepito nella normativa italiana la direttiva 2001/42/CE;
- l'art. 11 comma 3 del DLgs. 152/2006 prevede che "La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di





detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione";

- la Circolare esplicativa prot. n. 19565 del 31/07/2008 della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto "Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi", ha chiarito che, nel caso di procedura di approvazione di Piani e Programmi di Competenza Comunale il Comune assume la duplice veste di Autorità Competente e Autorità Procedente;
- la suddetta Circolare stabilisce che "deve perciò affermarsi, in via deduttiva, il principio secondo cui l'autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale";
- la nota prot. n. 10266/2011 del 13/12/2011 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto "Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di Assoggettabilità – procedimento. Parere" ribadisce esplicitamente che "in ambito regionale si è affermato il principio, enunciato nelle Circolari del 31 luglio 2008, prot. n. 19565 e del 19 gennaio 2011, prot. n. 528, inviate a tutte le Amministrazioni Comunali della Regione Abruzzo, nonché ribadito dagli ultimi pronunciamenti del Giudice Amministrativo (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 133/2011 del 12/01/2011), secondo cui l'autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale";

## Rilevato che:

con Delibera di Giunta Comunale n. 547 del 05/12/2014 "Piani e programmi urbanistici. Designazione dell'Autorità competente e procedente per gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvazione del "Disciplinare per le procedure di piani e programmi urbanistici di competenza del Comune dell'Aquila"", è stato individuato il Settore Ambiente e Partecipate, ora Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport, come Autorità Competente per tutti i procedimenti futuri di Valutazione Ambientale Strategica inerenti Piani e Programmi di natura Urbanistica;





#### Considerato che:

- con nota prot. n. 481230 del 16/05/2018 il Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Preliminare della Variante al Piano di Riqualificazione della viabilità Acquasanta – Collemaggio, corredato dalla seguente documentazione:
  - Relazione di sintesi Variante Area Acquasanta Collemaggio,
  - Tav. 1 Strumento urbanistico generale vigente,
  - Tav. 2 Zonizzazione.
- con nota prot. n. 55471 del 06/06/2018 è stata inviata copia del Rapporto Preliminare, per l'espressione del parere di competenza ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti A.C.A.:
  - Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali:
    - Servizio Genio Civile regionale (L'Aquila),
    - Servizio Valutazione Ambientale.
    - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA,
    - Servizio Gestione dei Rifiuti,
  - ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila,
  - Provincia dell'Aquila Settore Ambiente e Urbanistica,
  - ARTA Abruzzo Gruppo di Lavoro VAS,
  - Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere,
  - Gran Sasso Acqua S.p.A.;
- dalle ACA sono pervenuti i seguenti pareri:
  - 1. ASL 1 (prot. n. 135620/18 del 06/07/2018, acquisito con prot. n. 67403 del 10/07/2018): richiesta integrazioni;
  - 2. Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali (acquisito con prot. n. 67404 del 10/07/2018): parere di non assoggettabilità a VAS, pervenuto fuori termine;
  - 3. ARTA Abruzzo (acquisito con prot. n. 67417 del 10/07/2018): parere di non assoggettabilità a VAS, pervenuto fuori termine;





- 4. Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere (prot. n. 5011 del 08/08/2018, acquisito con prot. n. 77855 del 08/08/2018): parere di non assoggettabilità a VAS, pervenuto fuori termine;
- con nota prot. n. 135620/18 del 06/07/2018 (acquisito con prot. n. 67403 del 10/07/2018) la ASL ha richiesto le seguenti integrazioni:
  - Relazione descrittiva delle pregresse attività antropiche svolte nei lotti interessati dall'attuazione del "Programma integrato di intervento art. 7 N.T.A.", che ne escluda la presenza di eventuali fattori di contrasto,
  - Relazione indicante che a seguito della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale permanga comunque una disponibilità di terreno (la cui superficie dovrà essere calcolata sulla base della mortalità generale e per età dell'ultimo decennio, incrementata di una quota pari ad almeno 1/10), compresa la residua fascia di rispetto cimiteriale, tale da garantire un eventuale ampliamento cimiteriale o l'effettuazione di inumazioni straordinarie determinate da eventi calamitosi;
- la richiesta di integrazioni è stata inoltrata all'Autorità Procedente con prot. n. 68708 del 12/07/2018 e le integrazioni, pervenute con prot. n. 77002 del 06/08/2018, sono state inviate alla ASL con prot. n. 78282 del 09/08/2018;
- con nota prot. n. 176248/18 del 10/09/2018 (acquisita con prot. n. 86301 del 11/09/2018), la ASL ha espresso parere di non assoggettabilità a VAS;

## Visti:

- la Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 27 del 9 agosto 2006 "Disposizioni in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n.148 del 19 febbraio 2007, recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 842 del 13 agosto 2007, "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale.";
- la Circolare 31/07/2008 Competenze in materia di VAS Chiarimenti interpretativi;
- i pareri delle ACA di non assoggettabilità a VAS;





### **Considerati:**

- il Rapporto Preliminare Ambientale;
- l'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- i pareri pervenuti delle ACA di non assoggettabilità a VAS;

#### Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.";
- ai sensi dell'art 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.";

### Valutata:

- la Relazione istruttoria del 20/09/2018, allegata alla presente determinazione;

## Rilevato che:

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28/12/2017 è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente con l'individuazione delle competenze del Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport;

### Visti:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- L'Ordinamento Comunale degli Uffici e Servizi e Regolamento della Dirigenza;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

Viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel PEG;

**Considerato** che sul presente atto il Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

### Atteso che:

 i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di







dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

### **DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,

- di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al Piano di Riqualificazione della viabilità Acquasanta - Collemaggio;
- **di condizionare**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'attuazione del piano al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
  - 1. attuazione di tutte le misure di mitigazione previste dal Rapporto Preliminare;
  - 2. rispetto del "Protocollo sulle procedure da tenersi per le demolizioni di edifici pubblici e privati nel Comune di L'Aquila e frazioni" e dell'Ordinanza Sindacale n. 46 del 19/04/2016 "Ordinanza finalizzata alla riduzione di polveri nei cantieri edili";
  - 3. rispetto della normativa sulle "macerie pubbliche e private", con relativa iscrizione alla Banca dati di Gestione delle Macerie,
  - 4. i lavori di movimento terra e rimaneggiamento del terreno devono essere contenuti ed il terreno rimosso dovrà essere o riutilizzato per riporti e sistemazioni all'interno del cantiere stesso, rispettando la normativa vigente, oppure, in caso contrario, dovrà essere redatto uno specifico piano di riutilizzo. A tal proposito sarà necessario verificare se ricorrono le condizioni per l'applicabilità del D.M. n. 161/2012 o dell'art. 41 bis della L. n. 98/2013;
  - 5. rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore nazionale e regionale, per quanto riguarda sia le emissioni atmosferiche che quelle acustiche, soprattutto in fase di cantiere;
  - 6. rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale (D. Lgs. 28/2011) e regionale, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla L.R. n. 12/2005 per quanto concerne l'inquinamento luminoso;
  - 7. necessità di valutazione di eventuali soluzioni alternative, in relazione alle particolari caratteristiche sismiche dell'area, in sede di progettazione esecutiva, al fine di garantire il più alto livello di tutela della popolazione;
  - 8. rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio Allegato per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico del Comune dell'Aquila;
  - 9. utilizzo di arredo urbano, per gli spazi pubblici, quanto più simile a quello già presente nel centro storico cittadino e quindi preferibilmente correlato con i materiali tradizionali del paesaggio urbano (ad esempio ai sensi dell'Allegato A Prescrizioni per gli interventi nei





centri storici di L'Aquila e frazioni (Piano Stralcio degli interventi diretti nella perimetrazione del Capoluogo) – al Piano di ricostruzione dei centri storici di L'Aquila - capoluogo e frazioni);


- 10. per la realizzazione delle aree verdi, dovrà essere effettuata la messa a dimora di specie vegetali esclusivamente autoctone, ovvero si suggerisce di impiantare le seguenti specie: Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Carpino bianco (Carpinus betulus), Acero minore (Acer monspessulanum), Acero campestre (Acer campestre), Sorbo comune (Sorbus domestica), Tasso (Taxus baccata), Maggiociondolo (Laburnum anagyroides), Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata);
- 11. in fase preventiva, si dovrà individuare un'area di cantiere che limiti il consumo di suolo;
- 12. in fase di realizzazione, la maggior parte delle lavorazioni dovranno essere eseguite all'interno delle aree interessate dal progetto;
- 13. dovranno essere ridotte al minimo le superfici impermeabilizzate e, pertanto, dovranno essere utilizzati materiali permeabili per le pavimentazioni esterne;
- 14. dovrà essere garantita, nella realizzazione della rete fognaria e dei relativi allacci, la separazione delle acque nere e di quelle bianche;
- 15. circa la prevenzione del rischio Radon, dovranno essere assunte specifiche norme che garantiscano per tutti i nuovi fabbricati l'eliminazione o la mitigazione a livelli di sicurezza dell'esposizione, soprattutto per interventi che incidono in profondità.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
- di inviare il presente provvedimento all'Autorità Procedente Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo ed alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) che hanno partecipato al procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Dina Del Tosto (Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE (Firma Digitalmente)





Al Dirigente del Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport Autorità Competente SEDE

Oggetto: Relazione istruttoria. Verifica di assoggettabilità a VAS.

Variante al Piano di Riqualificazione della viabilità Acquasanta - Collemaggio.

Committente: Comune dell'Aquila

Autorità Procedente: Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo (Comune dell'Aquila)

Autorità Competente: Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport (Comune dell'Aquila)

**Tipo di procedimento:** Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

## Breve riassunto della Verifica di assoggettabilità a VAS

Con Delibera di Giunta Comunale n. 547 del 05/12/2014 "Piani e programmi urbanistici. Designazione dell'Autorità competente e procedente per gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvazione del "Disciplinare per le procedure di piani e programmi urbanistici di competenza del Comune dell'Aquila"", è stato individuato il Settore Ambiente e Partecipate, ora Settore OO.PP. Ambiente e Sport, come Autorità Competente per tutti i procedimenti futuri di Valutazione Ambientale Strategica inerenti Piani e Programmi di natura Urbanistica.


Con nota prot. n. 481230 del 16/05/2018 il Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Preliminare della Variante al Piano di Riqualificazione della viabilità Acquasanta – Collemaggio, corredato dalla seguente documentazione:

- Relazione di sintesi Variante Area Acquasanta Collemaggio,
- Tav. 1 Strumento urbanistico generale vigente,
- Tav. 2 Zonizzazione.

Con nota prot. n. 55471 del 06/06/2018 è stata inviata copia del Rapporto Preliminare, per l'espressione del parere di competenza ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti A.C.A.:







- Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali:
  - Servizio Genio Civile regionale (L'Aquila),
  - Servizio Valutazione Ambientale,
  - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA,
  - Servizio Gestione dei Rifiuti,
- ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila,
- Provincia dell'Aquila Settore Ambiente e Urbanistica,
- ARTA Abruzzo Gruppo di Lavoro VAS,
- Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere,
- Gran Sasso Acqua S.p.A..

## Dalle ACA sono pervenuti i seguenti pareri:


- 1. ASL 1 (prot. n. 135620/18 del 06/07/2018, acquisito con prot. n. 67403 del 10/07/2018): richiesta integrazioni;
- 2. Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali (acquisito con prot. n. 67404 del 10/07/2018): parere di non assoggettabilità a VAS, pervenuto fuori termine;
- 3. ARTA Abruzzo (acquisito con prot. n. 67417 del 10/07/2018): parere di non assoggettabilità a VAS, pervenuto fuori termine;
- 4. Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere (prot. n. 5011 del 08/08/2018, acquisito con prot. n. 77855 del 08/08/2018): parere di non assoggettabilità a VAS, pervenuto fuori termine.

Con nota prot. n. 135620/18 del 06/07/2018 (acquisito con prot. n. 67403 del 10/07/2018) la ASL ha richiesto le seguenti integrazioni:

- Relazione descrittiva delle pregresse attività antropiche svolte nei lotti interessati dall'attuazione del "Programma integrato di intervento art. 7 N.T.A.", che ne escluda la presenza di eventuali fattori di contrasto,
- Relazione indicante che a seguito della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale permanga comunque una disponibilità di terreno (la cui superficie dovrà essere calcolata sulla base della mortalità generale e per età dell'ultimo decennio, incrementata di una quota pari ad almeno 1/10), compresa la residua fascia di rispetto cimiteriale, tale da garantire un







eventuale ampliamento cimiteriale o l'effettuazione di inumazioni straordinarie determinate da eventi calamitosi.

La richiesta di integrazioni è stata inoltrata all'Autorità Procedente con prot. n. 68708 del 12/07/2018 e le integrazioni, pervenute con prot. n. 77002 del 06/08/2018, sono state inviate alla ASL con prot. n. 78282 del 09/08/2018.

Con nota prot. n. 176248/18 del 10/09/2018 (acquisita con prot. n. 86301 del 11/09/2018), la ASL ha espresso parere di non assoggettabilità a VAS.

Con Deliberazione C.C. n. 161/2002 è stato approvato, in variante al P.R.G., il Piano di Riqualificazione dell'Area Acquasanta – Collemaggio – Accesso orientale al Capoluogo, con il quale sono stati introdotti sei Programmi Integrati di Intervento e definiti i relativi parametri di intervento nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano. Con sentenza n. 1141/2008 il TAR Abruzzo, a seguito di un ricorso giurisdizionale, ha annullato gli atti emessi per la ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale in 200 m per il perimetro del cimitero cittadino, facendo decadere ogni atto successivo.

Con le Deliberazioni C.C. n. 89 e 90 del 2013, il Consiglio Comunale ha preso atto della sentenza del TAR ed ha definito la nuova fascia di rispetto del cimitero del Capoluogo, riducendo la profondità della fascia in relazione ai diversi lati dell'area cimiteriale in ossequio alla disciplina igienico-sanitaria; inoltre è stato dato atto della permanenza dell'efficacia della "Variante Acquasanta" al di fuori della suddetta fascia, riservandosi di assegnare con atti successivi la destinazione urbanistica alle aree non normate ricadenti all'interno del perimetro individuato precedentemente, e ribadendo la volontà dell'Amministrazione di intervenire per la riqualificazione dell'area.

Con Deliberazione C.C. n. 65 del 2015 è stata ulteriormente ridefinita la fascia di rispetto del cimitero sul lato nord.

La variante in esame comprende un'area già urbanizzata e va a normare le aree ricadenti all'interno del perimetro di cui alle Delibere C.C. n. 89 e 90 del 2013, ricomprese nel lato sud tra il limite dei 100 e 200 m dal perimetro del cimitero e dalle strade di via Cencioni e via della Polveriera, rimaste prive di destinazione urbanistica e conferisce una destinazione alle aree dove sono già stati realizzati interventi nella fase emergenziale post sisma.


La verifica di conformità con la pianificazione sovraordinata non ha evidenziato incoerenze. Dal punto di vista vincolistico:

- l'area non presenta beni culturali oggetto di tutela,









- l'area non insiste e non si trova in prossimità di aree della Rete Natura 2000, aree protette, oasi faunistiche o corridoi ecologici,
- non emergono zone di pericolosità dalla sovrapposizione con il PAI,
- non si evidenziano aree con pericolosità idraulica,
- dal punto di vista della zonazione microsismica, emergono diversi fattori di amplificazione del moto sismico.

Gli effetti sull'ambiente a regime possono essere individuati nell'aumento del carico antropico derivante dai nuovi residenti. La parte destinata a residenziale prevede l'insediabilità potenziale di 240 abitanti, mentre per l'area destinata ad uso turistico – alberghiero, direzionale, artigianale, ricreativo, sono ipotizzati ulteriori 80 abitanti. Sono stati stimati i seguenti impatti:

- aumento potenziale massimo delle emissioni di CO2 pari a 357,89 t/anno,
- incremento del consumo potenziale annuo pari a 17.776 mc/anno,
- aumento della produzione di rifiuti di 115,20 t/anno,
- impermeabilizzazione del suolo destinato alle opere civili,
- incremento dei consumi di energia elettrica pari a 337,529 GWh/anno,
- aumento del traffico veicolare e del numero di auto nell'area pari a 242.

Sulla componente Aria l'impatto risulta significativo e vengono proposte alcune misure di mitigazione:

- azioni previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile,
- installazione di sistemi di produzione di calore e di energia da fonti rinnovabili,
- i nuovi edifici devono essere dotati di certificazione energetica,
- nella fase di cantiere è previsto il contenimento della velocità di transito dei mezzi (massimo 20 km/h), la pavimentazione delle piste di cantiere, la bagnatura periodica delle piste e dei cumuli di inerti, la protezione dei cumuli di inerti mediante barriere fisiche, l'installazione di filtri sui silos di stoccaggio del cemento e della calce.


Gli impatti sulla componente Rumore vengono considerati non significativi e si prevedono le seguenti misure di mitigazione in fase di cantiere:

- contenimento del rumore trasmesso per via aerea, attraverso schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti,
- contenimento del rumore strutturale, tramite sistemi di smorzamento e di isolamento.

E' inoltre prevista la riqualificazione della viabilità dell'area per l'adeguamento ai nuovi flussi di traffico.







L'impatto sulle Risorse idriche risulta significativo ma non vengono previste misure di mitigazione al di fuori di quello che prevede la norma.

Anche sulla componente Suolo e sottosuolo l'impatto è significativo, soprattutto per l'utilizzo di suolo per le edificazioni. Tra le misure di mitigazione si prevede di valutare la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito; inoltre si prevedono nuove piantumazioni con alberature autoctone e pavimentazioni drenanti.

Non ci sono impatti significativi sulla componente Paesaggio ed ecosistemi, mentre risulta l'impatto relativo alla produzione di Rifiuti, per i quali, in fase di cantiere, si prevede lo stoccaggio ed il conferimento a trasportatori e smaltitori autorizzati.

Impatti significativi risultano anche sulla componente Energia e clima, per l'incremento dei consumi energetici correlato agli impianti di riscaldamento, condizionamento ed illuminazione, ma per i quali si prevede l'impiego di sistemi di produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili.

Non sono previsti impatti significativi sulla Mobilità perché l'attuazione del programma integrato di intervento prevede l'adeguamento della viabilità esistente.


## Considerazioni sull'istruttoria

#### Pertanto,

- acquisiti i pareri di non assoggettabilità a VAS delle A.C.A., pervenuti entro i termini,
- valutati il Rapporto Ambientale Preliminare e l'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
- valutata la documentazione esaminata.
- considerato che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
  - "1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
  - 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
  - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;







b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.",

si può ritenere che gli impatti ambientali derivanti dal progetto in oggetto possano considerarsi non rilevanti.

## Per quanto sopra riportato, visti:


- la Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- la Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale.";
- la Circolare 31/07/2008 Competenze in materia di VAS Chiarimenti interpretativi;
- i pareri delle ACA di non assoggettabilità a VAS, pervenuti entro i termini;

si esprime parere di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della "Variante al Piano di Riqualificazione della viabilità Acquasanta - Collemaggio", con le seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1. attuazione di tutte le misure di mitigazione previste dal Rapporto Preliminare;
- rispetto del "Protocollo sulle procedure da tenersi per le demolizioni di edifici pubblici e privati nel Comune di L'Aquila e frazioni" e dell'Ordinanza Sindacale n. 46 del 19/04/2016 "Ordinanza finalizzata alla riduzione di polveri nei cantieri edili";








- 3. rispetto della normativa sulle "macerie pubbliche e private", con relativa iscrizione alla Banca dati di Gestione delle Macerie,
- 4. i lavori di movimento terra e rimaneggiamento del terreno devono essere contenuti ed il terreno rimosso dovrà essere o riutilizzato per riporti e sistemazioni all'interno del cantiere stesso, rispettando la normativa vigente, oppure, in caso contrario, dovrà essere redatto uno specifico piano di riutilizzo. A tal proposito sarà necessario verificare se ricorrono le condizioni per l'applicabilità del D.M. n. 161/2012 o dell'art. 41 bis della L. n. 98/2013;
- 5. rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore nazionale e regionale, per quanto riguarda sia le emissioni atmosferiche che quelle acustiche, soprattutto in fase di cantiere;
- 6. rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale (D. Lgs. 28/2011) e regionale, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla L.R. n. 12/2005 per quanto concerne l'inquinamento luminoso;
- 7. necessità di valutazione di eventuali soluzioni alternative, in relazione alle particolari caratteristiche sismiche dell'area, in sede di progettazione esecutiva, al fine di garantire il più alto livello di tutela della popolazione;
- 8. rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio Allegato per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico del Comune dell'Aquila;
- 9. utilizzo di arredo urbano, per gli spazi pubblici, quanto più simile a quello già presente nel centro storico cittadino e quindi preferibilmente correlato con i materiali tradizionali del paesaggio urbano (ad esempio ai sensi dell'Allegato A Prescrizioni per gli interventi nei centri storici di L'Aquila e frazioni (Piano Stralcio degli interventi diretti nella perimetrazione del Capoluogo) al Piano di ricostruzione dei centri storici di L'Aquila capoluogo e frazioni);
- 10. per la realizzazione delle aree verdi, dovrà essere effettuata la messa a dimora di specie vegetali esclusivamente autoctone, ovvero si suggerisce di impiantare le seguenti specie: Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Carpino bianco (Carpinus betulus), Acero minore (Acer monspessulanum), Acero campestre (Acer campestre), Sorbo comune (Sorbus domestica), Tasso (Taxus baccata), Maggiociondolo (Laburnum anagyroides), Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata);
- 11. in fase preventiva, si dovrà individuare un'area di cantiere che limiti il consumo di suolo;
- 12. in fase di realizzazione, la maggior parte delle lavorazioni dovranno essere eseguite all'interno delle aree interessate dal progetto;

116







- 13. dovranno essere ridotte al minimo le superfici impermeabilizzate e, pertanto, dovranno essere utilizzati materiali permeabili per le pavimentazioni esterne;
- 14. dovrà essere garantita, nella realizzazione della rete fognaria e dei relativi allacci, la separazione delle acque nere e di quelle bianche;
- 15. circa la prevenzione del rischio Radon, dovranno essere assunte specifiche norme che garantiscano per tutti i nuovi fabbricati l'eliminazione o la mitigazione a livelli di sicurezza dell'esposizione, soprattutto per interventi che incidono in profondità.

Distinti saluti.

L'Aquila, 20 settembre 2018

Il Responsabile del Procedimento

(PhD. Dott.ssa Dina Del Tosto)